Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 settembre 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 885-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. 972.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Fortunato in Porta Sant'Angelo del comune di Perugia.

N. 972. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Fortunato in Porta Sant'Angelo, del comune di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. 973.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura Generalizia della Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena, di Newcastle nel Natal, con sede in Roma.

N. 973. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura Generalizia della Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena, di Newcastle nel Natal, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. 974.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore, in località Igea Marina, del comune di Bellaria (Forlì).

N. 974. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 1° gennaio 1961, integrato con dichiarazione del 15 aprile 1961, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore in località Igea Marina, del comune di Bellaria (Forlì), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1961.

Nomina dei Presidenti della 2ª e 4ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 10 agosto 1961 il provveditore alle opere pubbliche per il Lazio, dott. ing. Enrico Reggiani e l'ispettore generale del Genio civile, dottor ing. Curzio Batini sono nominati presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (coefficiente 900) con lo stipendio annuo per l'ing. Reggiani di L. 2.835.000 e per l'ing. Batini di L. 2.700.000 ed assegnati rispettivamente alla 2ª e 4ª sezione in sostituzione dei presidenti dott. ing. Luigi Ferretti e dottor ing. prof. Pietro Frosini, collocati a riposo, con decreti ministeriali in data 1° luglio 1961 e 14 luglio 1961, a decorrere dal 1° agosto 1961.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1961
Registro n. 41 *Lavori pubblici, foglio n.* 67. — IZZI

(6221)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno in comune di Ottaviano (Napoli).

Con decreto interministeriale 26 giugno 1960, n. 1634, del Ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto col Ministero delle finanze, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato l'appezzamento di terreno di are 3,39, riportato nel catasto del comune di Ottaviano (Napoli), al foglio n. 9, partita 8301, particella 619.

(6171)

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza alla gestione di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Napoli.

Con decreto ministeriale addì 22 settembre 1961, il dott. Ugo Tavernini, funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, componente del Comitato di sorveglianza alla gestione di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Napoli, in sostituzione del dott. Giuseppe Tramontana.

(6172)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1961, registro n. 25 Interno, foglio n. 226, l'Amministrazione comunale di Terzigno (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6193)

Autorizzazione al comune di Mugnano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1961, registro n. 25 Interno, foglio n. 228, l'Amministrazione comunale di Mugnano di Napoli (Napoli), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6198)

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1961, registro n. 25 Interno, foglio n. 236, l'Amministrazione comunale di Vietri sul Mare (Salerno), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 26.889.066, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6195)

Autorizzazione al comune di Trentinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1961, registro n. 25 Interno, foglio n. 240, l'Amministrazione comunale di Trentinara (Salerno), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.695.371, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6194)

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1961, registro n. 25 Interno, foglio n. 195, l'Amministrazione comunale di Londa (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6196)

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1961, registro n. 25 Interno, foglio n. 231, l'Amministrazione comunale di Cardito (Napoli), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6197)

Autorizzazione al comune di Pimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1961, registro n. 25 Interno, foglio n. 230, l'Amministrazione comunale di Pimonte (Napoli), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6199)

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1961, registro n. 25 Interno, foglio n. 229, l'Amministrazione comunale di Sant'Anastasia (Napoli), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6200)

Autorizzazione al comune di Maiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1961, registro n. 25 Interno, foglio n. 239, l'Amministrazione comunale di Maiori (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.971.519, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6201)

Autorizzazione al comune di Deliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1961, registro n. 25 Interno, foglio n. 219, l'Amministrazione comunale di Deliceto (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6202)

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1961, registro n. 25 Interno, foglio n. 220, l'Amministrazione comunale di Poggio Imperiale (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6203)

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1961, registro n. 25 Interno, foglio n. 177, l'Amministrazione comunale di Centrache (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6205)

Autorizzazione al comune di Cerva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1961, registro n. 25 Interno, foglio n. 178, l'Amministrazione comunale di Cerva (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6206)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 28 settembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	602,25	602,15	602,50	602,625	601 —	602,22	602,27	602,20	602,25	602,20
Fr. Sv.	143,70	143,68	143,68	143,66	143,65	143,72	143,65	143,75	143,71	143,65
Kr. D.	90,09	90,07	90,08	90,09	90,10	90,08	90,085	90,10	90,09	90,10
Kr. N.	87,19	87,20	87,215	87,225	87,17	87,19	87,20	87,20	87,19	87,20
Kr. Sv.	120,22	120,22	120,15	120,16	120,15	120,21	120,16	120,20	120,22	120,20
Fol.	171,95	171,92	171,865	171,825	171,90	171,94	171,81	171,90	171,95	171,95
Fr. B.	12,45	12,465	12,4675	12,465	12,46	12,47	12,465	12,46	12,46	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,12	126,18	126,20	126,20	126,25	126,12	126,215	126,15	126,12	126,15
Lst.	1745,85	1745,80	1745,85	1745,85	1745,60	1745,75	1745,70	1745,70	1745,85	1745,80
Dm. occ.	155,27	155,26	155,28	155,28	155,28	155,27	155,25	155,30	155,27	155,25
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,055	24,0525	24 —	24,05	24,0512	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,77	21,74	21,73	21,77	21,60	21,76	21,7525	21,77	21,77	21,75

Media dei titoli del 28 settembre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	82,90
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 5 % 1935	105,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,475
Id. 5 % 1936	102,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,525

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	602,447
1 Franco svizzero	143,655
1 Corona danese	90,087
1 Corona norvegese	87,202
1 Corona svedese	120,16
1 Fiorino olandese	171,817
1 Franco belga	12,465
1 Franco nuovo (N.F.)	126,207
1 Lira sterlina	1745,775
1 Marco germanico	155,265
1 Scellino austriaco	24,052
1 Escudo Port.	21,761

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Salerno

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Salerno, con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:
a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;
b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;
f) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lett. *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Napoli.
Non saranno accolte le domande pervenute per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.
La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.
Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) diploma originale o copia notarile autentica, su carta bollata da L. 200, della laurea in medicina e chirurgia.
Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.
In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;
2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;
3) uno dei seguenti documenti militari:
a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare compente in bollo da L. 200;
b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal compente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in bollo da L. 200;
c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 100, e vistato dal commissario di leva;
4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (Cliniche universitarie, Ospedali civili ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.
A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.
Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.
La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.
A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;
b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1961
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 387. — CHIRICO

(6176)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in s.p.e. del 5 luglio 1923, n. 1503 e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole *pseudocromatiche* deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire

al Ministero per la difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale,

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore farmacista, un maggiore medico, un professore di chimica farmaceutica;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto di regolamento annesso alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 20 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

Il vincitore del concorso che otterrà la nomina a tenente, se ammogliato, dovrà entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

8) originale o copia autentica notarile del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

9) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

10) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito. i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire

l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso, assunto in servizio con la nomina di tenente farmacista, sarà inviato a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni annesse potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1961
Registro n. 43, *foglio n.* 175. — MORICI

Estratto di regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio attivo permanente

(Approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503)

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente farmacista consisteranno di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima otto ore): chimico-farmaceutica e tossicologia;

b) prima prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prima prova pratica (durata massima otto ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo del lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare: su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta, in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli saranno eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta: nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico. — ROMA

Io sottoscritto . . . ., nato a . . . . provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . nell'anno accademico . . con la votazione di . . .,
di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . presso l'Università di . . .,
di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . ., li . . . .
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.
(2) Specificare il numero dei figli viventi.
(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.
(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.
(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(6161)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sessanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Considerato che nel concorso indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1959 sono risultati disponibili ventisette posti;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per per esami a sessanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Al concorso non sono ammesse donne.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) laurea in ingegneria mineraria o in ingegneria civile o in ingegneria industriale conseguita nelle Facoltà di ingegneria o Istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti:

B) cittadinanza italiana;

C) godimento dei diritti politici:

D) buona condotta morale e civile;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) età non inferiore ai 18 e non superiore a 32 anni.

L'indicato limite massimo d'età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposzioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare;

3) a 39 anni:

i) per i combattenti ed assimilati di cui al precedente n. 2) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che abbiano riportato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

o) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria nona e nelle voci da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, corrispondenti alle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 19 agosto 1950, n. 648;

p) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età:

q) per il personale civile di ruolo e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Areonautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare sotto pena di esclusione dal concorso:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di detto limite massimo di età;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Divisione personale miniere - Roma, via Molise, 2, gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) che nulla risulta a loro carico sul certificato generale del casellario giudiziale indicando, quando del caso, le condanne penali eventualmente riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dovranno inoltre indicare la lingua estera prescelta per la prova orale obbligatoria e le prove facoltative scritte ed orali (di cui all'art. 6 del presente decreto) che eventualmente intendono sostenere.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se pervenute in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 4.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Divisione personale minere - Roma, via Molise n. 2) entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 Ord. III 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno

1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo da L. 100 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini della applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2, dovranno presentare i documenti di rito;

g) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno presentare un certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli eventualmente caduti in guerra;

i) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

l) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

m) i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla lettera *o*) del precedente art. 2 dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

n) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

o) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

p) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

q) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

r) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulta la data della cessazione del rapporto d'impiego;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200, oltre una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate oltre una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Art. 5.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Divisione personale miniere - Roma, via Molise, 2), entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso, in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscono il godimento dei diritti politici;

4) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200 di una delle lauree di cui al precedente art. 2.

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato presso i quali è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

Il titolo di studio dovrà essere integrato da apposito certificato su carta legale, contenente le votazioni conseguite nei relativi esami universitari.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra e assimilati, per i mutilati od invalidi per servizio il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il candidato che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare, si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'Ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti delle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva: « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M.S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari d leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare - 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo;

8) i concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori, dell'Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4 e 6 del presente articolo ma dovranno esibire i documenti di cui al precedente art. 4, lettera *t*) qualora non siano già stati presentati per gli effetti della elevazione del limite di età.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato su carta

da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre, in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678; detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) del presente articolo ed alle lettere *h*), *t*) e *u*) dell'art. 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I certificati di cui ai predetti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Programma di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) scienza delle costruzioni: elasticità e resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo; sistemi staticamente indeterminati; travi continue; sistemi reticolari; strutture e collegamenti nelle opere metalliche e nelle opere in legno; membrature in cemento armato;

b) meccanica applicata alle macchine: statica, cinematica e dinamica delle macchine; ruote dentate e loro proporzionamento; trasmissione di potenza per funi; cinghie, catene e loro proporzionamento; freni; regolazione del moto periodico e della velocità di regime; misura del lavoro meccanico; elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici, macchine di sollevamento e di trasporto; macchine idrauliche; motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motori a scoppio ed a combustione interna; compressori e macchine operatrici ad aria compressa;

c) fisica tecnica: la trasmissione del calore; termometria; fondamenti di termodinamica generale ed applicata; cicli teorici di funzionamento delle macchine termiche e delle macchine refrigeranti; produzione, utilizzazione, ricupero e controllo del calore; moto dei fluidi; impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento di aria; impianti di illuminazione.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Elettrotecnica: leggi di Ohm, Joule e Kirchhoff; ponte di Weatstone; condensatori; energia elettrostatica; magnetismo ed elettromagnetismo; curve di magnetizzazione e di isteresi; potenza dissipata per isteresi; sistemi monofasi e polifasi sinusoidali; collegamenti a stella e poligonale; correnti periodiche non sinusoidali; circuiti oscillanti; trasformatori; motori asincroni trifasi; alternatori trifasi; motori sincroni trifasi; macchine a corrente continua; motori a collettore a corrente alternata; conversione dell'energia elettrica; gruppo motogeneratore; convertitrice; raddrizzatori elettronici e termoionici; accumulatori; strumenti di misura industriali.

Impianti a bassa tensione: linee e cavi. Protezione degli impianti elettrici. Apparecchi di manovra.

Nozioni di legislazione mineraria.

Nozioni di statistica.

Nozioni di diritto amministrativo.

Lingua estera a scelta del candidato tra il francese, l'inglese ed il tedesco (traduzione di brani tecnici).

PROVE FACOLTATIVE

1) ARTE MINERARIA

Prova scritta:

Sondaggi; perforazione meccanica; opere di sostegno dei lavori sotterranei, scavo di gallerie, pozzi e fornelli; eduzione delle acque; coltivazioni a cielo aperto; coltivazioni sotterranee con scoscendimento, con ripiene; per pilastri abbandonati; coltivazione dei giacimenti di idrocarburi; estrazione con piani inclinati e con pozzi verticali; trasporti in miniera; ventilazione naturale ed artificiale; illuminazione; misure di sicurezza nelle miniere.

Prova orale:

La prova orale comprenderà, oltre le materie della prova scritta, anche le seguenti:

Giacimenti minerari italiani: distribuzione, tipo e forma dei giacimenti; ipotesi genetiche, caratteristiche geologiche e minerarie.

Geologia: rocce e loro classificazione; elementi di stratigrafia e di tettonica; formazioni geologiche e loro età.

Metallurgia: trattamenti metallurgici dei principali metalli (ferro, piombo, zinco, argento, rame, mercurio, alluminio); mineralurgia dello zolfo.

2) LINGUE ESTERE

Francese o inglese o tedesco. La lingua prescelta dal candidato, indicata nella domanda di ammissione al concorso, dovrà essere diversa da quella scelta per la prova orale obbligatoria.

Prova scritta:

La prova scritta consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico.

Prova orale:

La prova orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per le materie speciali.

Art. 8.

Diario prove di esame e comunicazioni

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria e per la prova scritta facoltativa di arte mineraria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per la prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art. 9.

Esito delle prove d'esame

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Potranno essere ammessi all'esame orale delle prove facoltative coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nelle relative prove scritte facoltative.

Per la prova di arte mineraria facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto e mezzo in aumento della somma dei voti di cui al terzo comma del presente articolo.

Per la prova di lingua estera facoltativa superata ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al terzo comma del presente articolo.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria generale del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere (coefficiente 271) e conseguiranno la nomina ad ingegnere, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ingegnere in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 12.

Il Ministro ha facoltà di far compiere agli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico che rivestano la qualifica di ingegnere, un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso Facoltà o Scuole superiori delle miniere in Italia e all'estero da designarsi dal Ministro stesso.

Al termine di ciascun anno di corso i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1961
Registro n. 9, *foglio n.* 52.

ALLEGATO *A*.

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Divisione personale miniere - via Molise n. 2.
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il (1)
e residente in . . . . . (provincia di . .)
via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sessanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di . . in data . . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) $\frac{\text{di}}{\text{non}}$ aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di voler sostenere la prova orale obbligatoria nella lingua estera di francese o inglese o tedesco;

h) di $\frac{\text{voler}}{\text{non voler}}$ sostenere la prova scritta ed orale facoltativa estera di francese o inglese o tedesco (escludere la lingua prescelta per la prova orale obbligatoria);

i) di $\frac{\text{voler}}{\text{non voler}}$ sostenere la prova scritta ed orale facoltativa di arte mineraria.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del
sig. (5) . . . .

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . in qualità di . . in servizio a . . presso . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il . .,

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . dall'ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di avere prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5928)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, concernente i ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1960, registro n. 4, foglio n. 119, con il quale si è provveduto all'inquadramento del personale dei ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1960, registro n. 4, foglio n. 301, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso anzidetto ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo è composta come segue:

Presidente:

Bossa dott. Argante, direttore generale.

Membri:

Michelozzi prof. Fausto, preside già ordinario di ragioneria e tecnica commerciale;

Lucà prof. Francesco, ordinario di materie giuridiche ed economiche;

Canepa dott. Pio, direttore di divisione;

De Nicola dott. Adolfo, direttore di sezione.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione il direttore di sezione Eboli dott. Luigi.

Ai componenti della Commissione esaminatrice sarà corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni e la relativa spesa graverà sul cap. 16 del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul corrispondente capitolo per l'esercizio futuro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1961

Il Ministro: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1961
Registro n. 2, foglio n. 296

(6189)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventitre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, concernente i ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1960, registro n. 4, foglio n. 119, con il quale si è provveduto all'inquadramento del personale dei ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1960, registro n. 4, foglio n. 206, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventitrè posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso anzidetto ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventitre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta come segue:

Presidente:

Loreti dott. Oliviero, ispettore generale.

Membri:

Delli Priscoli dott. Tommaso, ispettore generale;
Natale dott. Luigi, ispettore generale;
Lopez dott. Pasquale, direttore di divisione;
De Salvo dott. Alberto, direttore di divisione.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione il consigliere di 1ª classe Macioce dott. Mario.

Ai componenti della Commissione esaminatrice sarà corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni e la relativa spesa graverà sul cap. 16 del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul corrispondente capitolo per l'esercizio futuro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1961

Il Ministro: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1961
Registro n. 2, foglio n. 295

(6190)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trentaquattro posti di allievo sorvegliante idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica (carriera del personale ausiliario) indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1956.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del mese di giugno 1960, n. 6, del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 21 gennaio 1960, n. 2342, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1960, registro n. 16, foglio n. 310, con il quale si approva la graduatoria generale di merito nonchè la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per esami a trentaquattro posti di allievo sorvegliante idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica (carriera del personale ausiliario) indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1956, n. 20023.

(6174)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quarantasei posti di vice ufficiale idraulico in prova del Genio civile (carriera di concetto) indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del mese di giugno 1960, n. 6, del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 28 settembre 1960, n. 29944, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1960, registro n. 53, foglio n. 268, con il quale si approva la graduatoria generale di merito nonchè la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per esami a quarantasei posti di vice ufficiale idraulico in prova del Genio civile (carriera di concetto) indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1958, n. 24173.

(6175)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2686 in data 26 aprile 1961, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1960 (Grotte e Racalmuto);

Sentito l'Ordine dei medici ed i Comuni interessati;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ora Ministero della sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Odierna avv. Rosario, vice prefetto.

Componenti:

Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;
D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Palermo;
Fradà prof. Giovanni, direttore della clinica medica del lavoro dell'Università di Palermo;
Pinzarrone dott. Rosario, ufficiale sanitario.

Segretario:

Colletti dott. Francesco, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Agrigento.

Agrigento, addì 18 settembre 1961

Il medico provinciale: INFURNA

(6178)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia.

Con decreto prefettizio n. 3420 in data 21 settembre 1961, il dott. Alessandro Lupi, medico provinciale, è stato sostituito, nella carica di componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1959, dal prof. Leonello Nucciotti, medico provinciale di Pavia.

(6191)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.